

Intervento 16.03.01 - Cooperazione tra piccoli operatori per organ. processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse

Sottomisura:

- 16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

8.2.14.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento è finalizzato a sostenere processi cooperativi tra piccoli operatori agricoli e forestali al fine di superare le criticità connesse alle micro dimensioni aziendali, rilevate dal fabbisogno F5 per sostenere la diversificazione e la multifunzionalità delle aziende agricole. E, più in generale sostenere la diversificazione dell'economia rurale, agendo a favore del fabbisogno F22, attraverso il sostegno a favore di processi cooperativi tra piccoli operatori turistici, che sviluppano progetti innovativi di commercializzazione.

In tale contesto di azione l'intervento agisce direttamente rispetto agli obiettivi della focus area 6A ed indirettamente sugli obiettivi della focus area 2A. Inoltre contribuisce alla definizione dei target della Focus area 1B. Contribuisce all'obiettivo trasversale innovazione, in quanto sostiene l'implementazione di soluzioni innovative di cooperazione.

L'operazione sostiene azioni e progetti di cooperazione tra piccoli operatori agricoli e agroalimentari e tra piccoli operatori turistici finalizzate a migliorare la posizione dei soggetti collaboranti sui mercati di riferimento e sul raggiungimento di economie di scala attraverso il sostegno a:

- azioni e progetti di cooperazione fra piccoli operatori per la condivisione di processi di lavoro/impianti e risorse produttive in comune e/o
- azioni e progetti di cooperazione fra piccoli operatori per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale

Obiettivo primario dell'operazione è di favorire forme di cooperazione innovative tra le piccole imprese mediante l'adozione di soluzioni di compartecipazione e di condivisione ("sharing") delle risorse e dei fattori produttivi, attraverso progetti finalizzati ad organizzare processi di lavoro in comune e condividere locali di produzione e/o di commercializzazione ed impianti di lavorazione, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie e dei servizi innovativi (ICT).

Sono, pertanto, elementi fondanti dell'operazione:

- l'elaborazione di un Piano di cooperazione;
- la pertinenza della dimensione e la completezza della rete di aziende cooperanti rispetto agli obiettivi e le finalità del progetto innovativo presentato.

8.2.14.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 5 anni

Per le operazioni che comprendono una componente di investimento, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, è possibile chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

I suddetti anticipi sono concedibili limitatamente alla eventuale componente di investimento dell'operazione beneficiaria ed esclusivamente per la quota parte dell'investimento riferibile al progetto di informazione e promozione e non eccedente la durata di quest'ultimo.

8.2.14.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020.

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 con riferimento all'Articolo 71 "Stabilità delle operazioni".

Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 e s.m.i. "Disciplina contratto di rete".

Disciplina contratto di rete per le aziende agricole: Decreto Legge n. 179/2012 e Legge n. 221/2012; Decreto Legge n. 76/2003, conv. con Legge n. 99/2013, art. 9, comma 1.

8.2.14.3.3.4. Beneficiari

Sono beneficiari dell'operazione: Partenariati tra almeno due soggetti tra "piccoli operatori" del settore

agricolo e della filiera agroalimentare e della filiera turistica.

Ai fini delle operazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013, per «piccolo operatore» si intende una microimpresa a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, o una persona fisica non impegnata in un'attività economica al momento della richiesta di finanziamento.

8.2.14.3.3.5. Costi ammissibili

Sono costi ammissibili all'operazione, secondo quanto riportato all'art. 35(5) del Reg. (UE) 1305/2013:

- a. il costo degli studi della zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali;
- b. i costi di esercizio della cooperazione;
- c. i costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione del Piano di cooperazione, consistenti in investimenti materiali od immateriali.

Le spese per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali del progetto sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013. In generale per le tipologie di operazioni riconducibili ad altre misure/submisure del PSR valgono le condizioni di ammissibilità della spesa stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'operazione.

8.2.14.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Ammissibilità del soggetto proponente

Aggregazioni di piccoli operatori, come definiti nella presente Misura, di nuova costituzione ed operanti nell'ambito delle attività agricola, agroalimentare, turistica e costituite in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi o regolamentate da contratti registrati, ivi inclusi i "contratti di rete" per come regolamentati dalla legge italiana, che garantiscano unitarietà di azione e di obiettivi e che si assumano la responsabilità finanziaria del progetto, rendano evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione, che dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato

Possono candidarsi al sostegno dell'operazione anche aggregazioni non ancora costituite o contrattualizzate, fermo restando, l'obbligo di costituirsi/contrattualizzarsi prima dell'accettazione dell'eventuale aiuto concesso.

Ammissibilità della proposta

Deve essere presentato un Piano di cooperazione recante, almeno, i seguenti elementi:

- a. descrizione del progetto di cooperazione che si intende realizzare;
- b. descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili nelle aziende agricole/agroalimentari/turistiche e dimostrazione del raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle prestazioni commerciali, attraverso la migliore apertura e presenza sui mercati di riferimento;
- c. descrizione del modello di governance interno al raggruppamento;

- d. descrizione del contributo al progetto di cooperazione di cui si assume la responsabilità ciascuno dei partner di progetto;
- e. descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati dei progetti realizzati.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario, relativamente a Piani di cooperazione che prevedono il sostenimento di costi di investimento materiali o immateriali:

- non distogliere dal ciclo di produzione aziendali i beni oggetto del sostegno per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso.

8.2.14.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 6A nella quale è programmata;
- ad assegnare maggiore priorità all'ubicazione delle attività oggetto del Piano di cooperazione nelle aree rurali più svantaggiate (aree D del programma con minore densità abitativa);
- al maggiore numero di soggetti cooperanti;
- al maggiore grado di trasferibilità delle soluzioni adottate.
- ai migliori risultati in termini di benefici economici per i soggetti cooperanti, in termini di maggiore redditività delle imprese;
- al maggiore incremento occupazionale ottenuto.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.14.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importo massimo sovvenzionabile dall'operazione € 200.000,00

Tasso di sostegno dell'operazione 80%, salvo che per operazioni che rientrano in una misura diversa dalla M16. Per le tipologie di interventi riconducibili ad altre misure e/o submisure del PSR, l'importo massimo e/o l'intensità di aiuto, sono quelli stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'intervento.

Il contributo è concesso in ambito del regime "De Minimis" di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 5 anni

Per i costi di esercizio della cooperazione, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 25 % del

valore complessivo del Piano progettuale elaborato.

8.2.14.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione del presente intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. un rischio moderato in fase di analisi della ragionevolezza dei costi (ECR2), data la molteplicità delle voci di costo che rendono complessa la valutazione della pertinenza e la relativa quantificazione;
2. un rischio basso al momento di controllo delle domande di pagamento (ECR8) considerati la diversità ed ampiezza delle categorie di spesa ammissibili, la numerosità dei documenti giustificativi da presentare e la necessità di verificare l'effettivo stato di avanzamento del progetto;
3. un rischio moderato rispetto alla verifica degli impegni relativi alla stabilità delle operazioni nel caso in cui il sostegno sia rivolto anche alla realizzazione di investimenti materiali ed immateriali (ECR5).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco - "controllo dei controllori" - in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).

8.2.14.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure chiare e codificate da utilizzare per la valutazione (fase di ammissibilità dei costi) per le diverse tipologie di costi esposti;
2. il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione di un manuale dettagliato che illustra, le modalità ed i documenti da utilizzare per presentare le domande di pagamento intermedie (stati di avanzamento). Lo stesso manuale illustra, per ciascuna tipologia di voce di spesa ammissibile, quali sono i documenti da produrre per la rendicontazione, affinché la spesa possa essere considerata ammissibile. Tale vademecum è utilizzato sia dal beneficiario che dall'amministrazione, al momento del controllo. Inoltre, poiché le domande di pagamento intermedie dovranno dimostrare anche lo stato di avanzamento nell'esecuzione del progetto, che può riguardare anche spese diverse da investimenti materiali o immateriali, è necessario disporre di figure tecniche alle quali sarà richiesta una valutazione dell'effettivo avanzamento del progetto.

3. il rischio ECR5 viene mitigato prevedendo controlli in loco, da effettuarsi a campione, per verificare l'effettivo rispetto dell'impegno assunto dal beneficiario.
4. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata/acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.

8.2.14.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi e dei risultati del sostegno concesso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.14.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.14.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Informazioni non pertinenti per il presente intervento.